

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dalla Roggia di Castellamonte, in Comune di Castellamonte, in misura di litri/s massimi 10 e medi 1,9 ad uso produzione di beni e servizi assentita alla Conceria F.lli Pieroni srl. unipersonale.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 161 del 17/01/2023; Codice Univoco: TO-A-10541

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(...omissis...)

DETERMINA

1) di assentire alla Conceria F.lli Pieroni srl. unipersonale - P. IVA n. 09731400017 - con sede legale in Comune di Castellamonte, Via XXV aprile n. 4 il rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dalla Roggia di Castellamonte in Comune di Castellamonte in misura di litri/sec massimi 10 e medi 1,9 ad uso lavaggio a servizio dello stabilimento di conceria corrispondente all'uso produzione di beni e servizi ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i. (codice regionale canone TO 1586), nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;

4) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 31/01/2017, data di scadenza della concessione che si rinnova salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 20/01/2023

"(...omissis...)"

Art. 9 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Allo stato attuale ed in funzione delle caratteristiche del canale artificiale e della portata prelevata nonché delle risultanze dell'istruttoria non si ritiene di dovere quantificare il valore del DE. Lo stesso potrà essere in ogni caso definito e richiesto in base a sopravvenute esigenze di tutela dell'ecosistema legato alla Roggia di Castellamonte.

(...omissis...)"